



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

DECRETO SANZIONATORIO

ai sensi dell'art. 43 del Regolamento di Giustizia

Nel procedimento disciplinare n. 17S-2019 a carico del minore ~~XXXXXXXXXXXX~~
(nato il ~~XXXX~~.2008 - Tessera FIG ~~XXXXXX~~),

il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori,

premessò che

a) con rapporto informativo del 6 maggio 2019 il sig. Michele Barbati, Direttore del Torneo della gara giovanile "Teodoro Soldati", svoltasi il giorno 1.05.2019 presso il Green Golf Club Lainate riferiva:

- che circa venti minuti dopo la consegna degli scores del flight composto da ~~XXXXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXXXX~~, ~~XXXXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXXXX~~, tutti nati nel 2008, e quindi di poco superiori ai 10 anni di età, il genitore di uno dei ragazzi aveva accompagnato in segreteria ~~XXXXXXXXXXXX~~, il quale riferiva di essere stato colpito volontariamente da ~~XXXXXXXXXXXX~~ con il drive sul tee di partenza della buca 18, dopo che questi aveva sbagliato il tee shot, mandando fuori campo la palla;
- che il ragazzo evidenziava sulla schiena, sotto la scapola sinistra, il segno della contusione;
- che veniva inoltre riferito che questo episodio aveva fatto seguito ad un comportamento problematico del minore durante tutta la gara, consistito in facili arrabbiate e violenti sfoghi con ripetuti colpi alla propria sacca allorché sbagliava un tiro;
- che non poteva essere fatta alcuna contestazione a ~~XXXXXXXXXXXX~~, in quanto già con la madre aveva lasciato il circolo;



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

b) in data 17 maggio 2019 veniva inviato ai genitori esercenti la patria potestà sul minore il provvedimento con il quale questo Giudice, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia, previa descrizione dei fatti, formalizzazione dell'addebito – consistente in uno scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento della gara svoltasi il giorno 1 maggio 2019, con violazione della Regola del Golf 1.2a, avendo agito contrariamente allo spirito del gioco, commettendo una grave scorrettezza, con l'aggravante di cui all'art. 18, lettera b) del Regolamento di Giustizia per aver provocato lesioni ad un altro giocatore, - e indicazione dei limiti edittali della potenziale sanzione, fissava la data nella quale sarebbe stata pronunciata la decisione, indicando la possibilità di chiedere l'emissione del decreto sanzionatorio, comportante la rinuncia al diritto di appellare avanti ogni Organo di Giustizia superiore, e la pena della squalifica temporanea per giorni 30, eccezionalmente, tuttavia, condizionando l'emissione del decreto sanzionatorio ad alcune autorizzazioni ed impegni del genitore, di cui si darà conto più sotto;

c) tale sanzione era stata determinata dallo scrivente Giudice dopo:

- avere acquisito dal padre di ~~Stefano Agostini~~ una foto della contusione, con l'ampio segno rosso lasciato dal colpo sulla schiena del ragazzo;
- avere acquisito dal padre di ~~Ciriacopoli~~ documentazione relativa agli accertamenti medici svolti sul figlio, al quale è stato diagnosticato, per quanto qui rileva, un "Disturbo Oppositivo-Provocatorio", condizione patologica ritenuta progressiva, con gravi difficoltà nell'area affettivo-relazionale a gestire emozioni e comportamento, tolleranza estremamente limitata alla frustrazione, con conseguenti, nei momenti di difficoltà, frequenti "crisi" esplosive di aggressività, prevalentemente verbale, assunzione di atteggiamenti provocatori che coprono un basso livello di autostima, così che è stato riconosciuto uno stato di Handicap ai sensi dell'art. 3, co. 1, della Legge 104/1992, con



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

diposizione di insegnante di sostegno e di assistenza educativa per le relazioni sociali e la comunicazione;

- avere appreso nel colloquio telefonico con il padre di ~~Stefano Bolognani~~ che il colpo era stato inferto impugnando alla rovescia il drive, e quindi che la schiena del minore era stata violentemente colpita dal lato del grip, che per diversi giorni il ragazzo aveva lamentato forti dolori e soprattutto che era rimasto fortemente scosso dall'episodio;

- avere appreso nel colloquio telefonico con il padre di ~~Stefano Bolognani~~ della grande attenzione che la famiglia sta dedicando alla cura del ragazzo, seguito, come rilevato anche dalla relazione del 22.02.2019 della dott.ssa ~~Stefano Bolognani~~ dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, non solo dalle strutture pubbliche, ma anche da specialisti privati (neuropsichiatri infantili, psicoterapeuti, educatori), e dei risultati terapeutici conseguiti negli ultimi tempi proprio dalla pratica sportiva, in particolar modo dello sci e del golf, in quanto il piccolo ha trovato nei risultati conseguiti riferimenti narcisistici in grado di incrementare il suo livello di autostima, depresso invece dalle difficoltà che incontra in ambito didattico, ove maggiormente incidono altre tipologie di disturbo (dell'attenzione, aspecifico misto degli apprendimenti) che lo affliggono;

considerato che

- l'illecito per cui è imputazione è certamente, in sé considerato, di rilevante gravità, non solo per le conseguenze in concreto determinate, sia a livello fisico che psicologico, sul giovane ed incolpevole compagno di gioco, ma anche per l'enorme pericolosità del gesto compiuto e per le ben più gravi conseguenze che avrebbero potuto o potrebbero in futuro derivare, indipendentemente dalla volontà di provocare danno o dolore, da colpi inferti con gli attrezzi sportivi di cui dispone un giocatore di golf;



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

- data la giovanissima età dell'indagato, avendo compiuto dieci anni a fine novembre 2018 egli è da soli pochi mesi imputabile ai sensi dell'art. 14, co. 2, del Regolamento di Giustizia;
- nondimeno non ha ritenuto questo Giudice che il fatto per cui è imputazione possa concludersi con una semplice ammonizione scritta;
- tuttavia, l'allontanamento di ~~XXXXXXXXXX~~ per lungo tempo dalla pratica sportiva, (considerata anche la recente chiusura della stagione dello sci agonistico), e dalla possibilità quindi di conseguire risultati che incrementino il senso di autostima dell'indagato, provocherebbe un rallentamento nel percorso terapeutico coadiuvato appunto dallo sport;
- devono comunque essere previste cautele atte ad evitare per il futuro la possibilità di fatti violenti;

vista

la richiesta di emissione del decreto sanzionatorio oggi pervenuta dal padre esercente la patria potestà sul figlio minore ~~XXXXXXXXXX~~, richiesta che espressamente autorizza l'inserimento nel suddetto decreto dei dati relativi ai disturbi di cui soffre il minore e contiene l'impegno ad adottare per il futuro cautele a tutela della sicurezza degli altri giocatori, ed in particolare a far sì (a) che durante il gioco ~~XXXXXXXXXX~~ sia accompagnato da un adulto contenitivo e non reattivo a sua volta, che in caso di crisi faciliti la ripresa da parte del minore del controllo di sé, e, in caso di gare giovanili, nelle quali non è consentita la presenza di caddie, di persona adulta che assuma la figura di "agente estraneo", come un marshall o un accompagnatore, cui sarà vietato ogni tipo di interferenza volontaria con il gioco, e (b) che venga raccomandato, con la dovuta riservatezza, agli altri giocatori del suo flight di non assumere atteggiamenti denigratori o provocatori, anche in caso di crisi reattive di ~~XXXXXXXXXX~~.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

tutto ciò premesso, il sottoscritto Giudice Sportivo dei Minori, ritenuta la responsabilità del minore [REDACTED] per l'illecito contestatogli, ritenuti sussistere sia l'aggravante di cui all'art. 18, lettera b) del Regolamento di Giustizia, consistente nell'aver arrecato danno alla persona al minore [REDACTED] che giusti motivi e circostanze per contenere la sanzione, valutato ogni altro elemento utile alla determinazione dell'entità della stessa,

comma

al minore [REDACTED], nato il [REDACTED] 2008 - Tessera FIG [REDACTED], la sanzione della

squalifica temporanea per giorni 30 (trenta),

consistente nella perdita per il detto periodo, decorrente dal 14 maggio 2019, data dalla quale l'indagato si è già volontariamente autosospeso, dal diritto di svolgere attività agonistica nell'ambito della FIG,

stabilisce,

come da specifico impegno assunto dal genitore esercente la patria potestà, che per il futuro vengano adottate cautele a tutela della sicurezza degli altri giocatori, ed in particolare (a) che durante il gioco [REDACTED] sia accompagnato da un adulto contenitivo e non reattivo a sua volta, che in caso di crisi faciliti la ripresa da parte del minore del controllo di sé, e che, in caso di gare giovanili, nelle quali non è consentita la presenza di caddie, sia vicina a [REDACTED] una persona adulta che assuma la figura di "agente estraneo", come un marshall o un accompagnatore, cui sarà vietata ogni tipo di interferenza volontaria con il gioco;

(b) che venga raccomandato, con la dovuta riservatezza, agli altri giocatori del flight in cui giocherà [REDACTED], di non assumere atteggiamenti denigratori o provocatori, anche in caso di crisi reattive del suddetto.



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO DEI MINORI

Verona, 17 maggio 2019

Il Giudice Sportivo dei Minori
Avv. Enrico Cascella

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enrico Cascella', is written below the typed name.